SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° [redacted]

UDIENZA DEL

03/07/2020 ore 10:00

N°4200/6/2020

PRONUNCIATA IL:

03/07/2020

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

23/07/2020

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Messina Maria Leti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**

DI **SICILIA** SEZIONE **6**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	[redacted]	**Presidente**
☐	[redacted]	**Relatore**
☐	[redacted]	**Giudice**
☐		
☐		
☐		
☐		

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. [redacted]
  depositato il 15/09/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. [redacted] Sez:7 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA
  contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

difeso da:
[redacted]

contro:
[redacted]

difeso da:
TRAINA SALVATORE
[redacted] 95100 CATANIA

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE CATANIA
VIA MONSIGNOR DOMENICO ORLANDO, 1 95100 CATANIA CT

Atti impugnati:
RUOLO CARTELLA n° [redacted]-400042/2012 IRPEF-ADD.REG. 2008
RUOLO CARTELLA n° [redacted]-400042/2012 IRPEF-ADD.COM. 2008
RUOLO CARTELLA n° [redacted]-400042/2012 IRPEF-ALTRO 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. [redacted], deliberata il 23.10.15 e depositata il 19.1.16, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha integralmente accolto, compensando le spese, il ricorso proposto da [redacted] [redacted] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Serit Sicilia s.p.a., avverso la cartella di pagamento, per IRPEF ed addizionali, anno 2008, asseritamente mai notificata al contribuente, che assumeva di averne avuto contezza soltanto a seguito dell'acquisizione dei relativi estratti di ruolo presso il concessionario. La Commissione, in particolare, ha dato atto dell'inidoneità della prova della notifica offerta da Riscossione Sicilia s.p.a., atteso che era stata prodotta esclusivamente una fotocopia della relata, disconosciuta dal contribuente, senza che fosse stato prodotto il relativo originale, non essendo l'agente della riscossione munito del potere di certificare la conformità della copia all'originale. Ha dunque annullato essa cartella, essendo decorso il termine di cui all'art. 25 DPR 602/73, senza che fosse intervenuta la relativa notifica.

Avverso tale pronuncia ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate, lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla questione riguardante la notifica della cartella; ha evidenziato, inoltre, che il primo giudice avrebbe dovuto ordinare l'esibizione dell'originale, piuttosto che disconoscere *sic et simpliciter* la valenza probatoria della fotocopia prodotta. Si è costituito, in chiave adesiva rispetto alle doglianze dell'appellante, l'agente della riscossione, producendo altresì, con nota integrativa, l'originale della relata.

Si è costituito altresì il contribuente, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, anche riproponendo la questione, ritenuta evidentemente assorbita dal giudice provinciale, della mancanza della raccomandata informativa ex art. 60 lett. b-bis DPR 600/73, che risultava inviata da corriere privato (TNT) senza che ne constasse la ricezione.

Essa parte ha, altresì, proposto, in vista della camera di consiglio odierna, una memoria integrativa, tesa a richiamare precedenti giurisprudenziali.

All'esito della camera di consiglio, il giudizio è stato introitato in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non può essere accolto.

Occorre innanzi tutto rilevare che la questione posta dal primo giudice a fondamento della decisione, riguardante la valenza probatoria della fotocopia della relata di notifica disconosciuta dal contribuente, ha perso attualità per effetto della produzione dell'originale della relata da parte del concessionario.

Ciononostante, osta all'accoglimento delle richieste dell'appellante la fondatezza delle argomentazioni del contribuente - già articolate in prime cure, non esaminate per assorbimento in tale grado e dunque riproposte in appello – in merito alla mancanza della raccomandata informativa prescritta dal combinato disposto degli artt. 26 DPR 602/73 e 60 DPR 600/73, lett. b-bis).

Al riguardo, risulta documentalmente che la cartella fu recapitata, in data 24.10.12, nelle mani di persa "addetta alla casa". L'invio della raccomandata informativa prescritta dalle suddette disposizioni, con riferimento ai casi in cui il recapito non avvenga a mani proprie, avvenne in data 6.11.12, mediante corriere privato (TNT POST NOTIFICHE). Non consta, tuttavia, la ricezione di tale raccomandata.

La notifica presenta, dunque, un primo aspetto patologico, attinente all'impiego di un corriere privato. La giurisprudenza, dopo essersi prevalentemente orientata sulla tesi della inesistenza delle notifiche eseguite mediante tali operatori privati, sì è attestata, per effetto di pronunciamento delle SS.UU. sul punto ([Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020 (Rv. 656575 - 01)], sull'opzione della nullità sanabile. Nel caso di specie, tuttavia, poco

cambia, non essendosi perfezionata alcuna sanatoria per raggiungimento dello scopo, atteso che la cartella è stata impugnata soltanto a seguito della acquisizione presso il concessionario dei relativi estratti di ruolo, quando la decadenza ex art. 25 DPR 602/73 si era oramai avverata.

Un secondo profilo di patologia della notifica in esame si ricollega, poi, alla mancata ricezione della raccomandata informativa, non essendovene traccia in atti. Anche questo controverso punto interpretativo, concernente la necessità di una siffatta ricezione, risulta rinvenire nella recente giurisprudenza di legittimità, soluzioni improntate al massimo garantismo per il contribuente, nel senso di ritenere assolutamente imprescindibile siffatta ricezione. Leggasi, tra le altre, recentemente, sulla scia di analoghe pronunce, Cass. civ., ord. 02 luglio 2018, n. 17235: "*questa Corte ha di recente ricordato che l'art. 60 dPR n. 600/73, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto prevedendo ancora alla lett. b) bis che, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso – cfr.Cass. n. 2868/2017. Nella medesima circostanza si è aggiunto che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata, poi espressamente ritenendo che il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica: tale è l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte che, tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4) e n. 3 del 2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.*

140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione – ha deciso che nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto D.P.R. n. 600 del 1973, citato art. 26, u.c. e art. 60, comma 1, alinea, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014 – cfr. Cass. n. 2868/2017."

Deve ritenersi, pertanto, che, la notifica in esame non si sia validamente perfezionata. La decisione di annullare la cartella impugnata risulta, pertanto, meritevole di conferma.

Essendo detta decisione la risultante di un'evoluzione interpretativa consolidatasi nel corso del giudizio, si giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.

Spese compensate.

Così deciso in Catania, il 3 luglio 2020

Il giudice relatore — **Il Presidente**

Luigi Lombardo